



REGIONE BASILICATA  
 PROVINCIA DI POTENZA  
 COMUNI DI VENOSA E MONTEMILONE



# AUTORIZZAZIONE UNICA EX. D. LGS. 387/03

## Progetto Definitivo Parco Eolico "Tre mani"

Titolo elaborato

**Relazione sugli usi civici**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0359	J	R05	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Luglio 2021	Prima emissione	Muscio	FMO	GDS

Proponente



**GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.**

C.so Venezia, 37 - 20121 Milano

Tel: +39 02 50043159

www.grvalue.com - grvaluedevelopment@pec.it

Progettazione



**F4 ingegneria srl**

Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza

Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452

www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Consulenza demaniale  
 per. agr. Francesco Muscio

Il Direttore Tecnico  
 (ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



# RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

## "USI CIVICI"

### PREMESSA

Per incarico conferitogli con l'ordine di incarico del 25/06/2021 dalla società "F4 ingegneria S.r.l." con sede in Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza, per conto della committente "GR Value Development S.r.l."- con sede legale in Corso Venezia 37 20121 Milano -, il sottoscritto per. agr. Muscio Francesco, iscritto all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Potenza al n. 227 nonché al n. 74 dell'Allegato B dell'Elenco degli Istruttori - Periti Demaniali tenuto dalla Regione Basilicata, pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 16 maggio 2016, ha eseguito la verifica dell'esistenza o meno del vincolo di uso civico sulle particelle interessate dal progetto per la realizzazione del Parco Eolico denominato "Tre Mani" in provincia di Potenza, sui territori dei Comuni di Montemilone e Venosa, così come riportate nel piano particellare di esproprio del progetto, sulle quali si prevede la realizzazione di aerogeneratori e la costituzione - a vario titolo - di servitù (strade - cavidotti - sorvoli - occupazioni temporanee).

L'indagine è stata condotta sulla documentazione grafico-descrittiva degli elaborati di progetto forniti dalla Committente.

È stato necessario effettuare l'accesso agli atti presso l'archivio Commissariale di Potenza per la consultazione delle relazioni, degli elenchi, degli stati delle arbitrarie occupazioni, delle ordinanze commissariali e dei grafici ivi

depositati, così come redatti dai periti incaricati dal Commissario ai sensi della L. 1766/1927.

Le risultanze del lavoro svolto sono sintetizzate nella tabella allegata - che qui si intende integralmente richiamata - contenente l'identificativo catastale attuale e la natura giuridica del terreno.

### **RISULTANZE DELLA VERIFICA DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVO PARCO**

Le particelle interessate dalla realizzazione del Parco Eolico e dalle servitù connesse all'esercizio dello stesso (strade, cavidotti, sorvoli e occupazioni temporanee), riportate nella tabella riepilogativa, con riferimento alla presenza o meno di "usi civici", sono inquadrare giuridicamente in tre casistiche: **1) Proprietà Privata - 2) Allodio Affrancabile - 3) Arbitraria Occupazione.**

#### **Proprietà Privata.**

Sono fondi rustici che non rientrano nei perimetri demaniali di "uso civico". Essi non appartengono né ai Demani Universali né ai Demani distaccati dai "Feudi" in favore delle collettività dei residenti e, pertanto, sono immediatamente disponibili ed assoggettabili, a valle della dichiarazione di pubblica utilità, alle procedure previste dal T.U. sulle espropriazioni - D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

#### **Allodio Affrancabile.**

Con la locuzione "Allodio affrancabile" si intendono tutti i terreni aventi un'origine demaniale civica che - allo stato attuale - sono soltanto gravati da un canone di

natura enfiteutica dei confronti del Comune, perpetuo e affrancabile in qualsiasi momento.

Corre l'obbligo, però, di operare una differenziazione tra le due tipologie di "Allodio Affrancabile"; quello rinveniente dalle "antiche quotizzazioni" e quello (come nel caso che ci occupa) rinveniente da Ordinanza di Legittimazione.

➤ **Allodio affrancabile rinveniente da "Antiche quotizzazioni"**

Per ben comprendere quale sia l'effettiva natura giuridica dei terreni de quibus è necessario ripercorrere brevemente l'iter "amministrativo" che essi hanno seguito a far data dalla Legge eversiva della feudalità del 2 agosto 1806 e da quella sulla ripartizione dei demani del 1° settembre 1806, i cui regolamenti di attuazione diedero inizio alle operazioni di distacco di porzioni di demanio feudale e/o ecclesiastico da attribuire alla popolazione residente dei Comuni in base ad una graduatoria di "necessità", fissando le norme fondamentali tenute come riferimento da tutta la legislazione successiva.

All'inizio le operazioni anzidette procedettero molto lentamente anche a causa della restaurazione del regime borbonico nelle province napoletane con la legge del 12 dicembre 1816.

Dopo circa 50 anni, precisamente a partire dal 1861, quando le province napoletane furono annesse al Regno d'Italia, il Luogotenente generale reistituì i Commissari Ripartitori i quali, con l'ausilio degli Agenti Demaniali e sulla scorta delle Istruzioni del 3 luglio 1861, procedettero alle quotizzazioni dei demani comunali tra i cittadini.

Da un'accurata indagine esperita presso l'Archivio di Stato di Potenza si è appreso che l'intera opera delle quotizzazioni, in agro di Venosa, è avvenuta con la supervisione dell'Agente Demaniale Acclavio ed ha dato origine a centinaia di quote da assegnarsi con sorteggio agli aventi diritto.

A monte di tali operazioni il Comune aveva chiesto l'autorizzazione al Prefetto di Potenza a dissodare. Il prosieguo avveniva con i sopralluoghi della Guardia forestale, la redazione dei verbali di "Verificazione", il parere della Commissione ex art. 18 della Legge Forestale vigente e del parere dell'Ispettore, sottoscritto dal Prefetto di Potenza. Dalla lettura dei verbali di "Verificazione" si evince che si trattava di estensioni di terreno considerevoli - spesso di centinaia di "versure" (unità di misura corrispondente agli attuali Ha 1.23.45) - con lievi pendenze e su di esse vi erano cespugli di spine ed il diritto d'uso su di esso esercitato era la raccolta di spine per combustibile.

Il parere della Commissione recita testualmente "La natura del terreno e la sua disposizione è perfettamente indicata per la coltura. .... (omissis) Il suolo di questi fondi è coperto da erbe e spine di diversa specie, e perciò con la dissodazione non potrebbe mancare il combustibile in quella regione, essendo priva di piante arboree". Alle soprascritte attività facevano seguito gli atti di autorizzazione del Ministro di Agricoltura, Industria, Commercio, che autorizzava il Comune di Venosa a dissodare i fondi nelle loro denominazioni. Con il Regio Decreto si approvavano definitivamente le attività di quotizzazione.

Le attività inerenti le ripartizioni delle terre civiche, quindi, in favore degli aventi diritto, erano:

- L'ordinanza di ripartizione delle quote sulla base delle risultanze dei rilievi e delle stime per la definizione delle dimensioni e dei canoni - spesso si verificavano le contestuali immissioni dei contadini -;
- L'ordinanza di omologazione della quotizzazione;
- L'ordinanza di approvazione definitiva.

Il contesto normativo di riferimento delle soprascritte attività è il seguente:

- leggi sull'eversione della feudalità art. 9 della Legge 01/09/1806;
- art. 4 del Regio Decreto 08/06/1807;
- art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808;
- art. 182 della Legge 12/12/1816.

In applicazione delle indicate norme il **demanio civico è stato incanalato nel processo di allodializzazione** (formazione della proprietà privata in capo agli assegnatari), con l'imposizione di un canone perpetuo di natura enfiteutica; la demanialità del bene, pertanto, si è trasferita dal terreno al canone, che è redimibile (cancellabile) tramite la procedura dell'affrancazione.

Alla luce di quanto sopra, l'assegnatario di quota che ha rispettato gli obblighi imposti (pagamento dell'annuo canone al Comune, miglioramento agrario della quota assegnata e rispetto del divieto di alienazione o permuta nel c.d. "periodo di divieto" di 10 anni nel periodo pre-unitario - sino al 1852 - e 20 anni nel

periodo successivo al 1852) ha ottenuto la trasformazione in allodio della quota (le c.d. *"antiche quote"*) con la possibilità di affrancare il canone.

Il titolare della *"antica quota"*, con il Comune concedente, è in possesso di titolo parziale che è quello spettante all'utilizzatore, coincidente con il Reddito Agrario (R.A.), mentre il titolo dominicale (R.D.) spetta al concedente Comune. La permanenza, imprescrittibile, di tale condizione è attribuita al "canone di natura enfiteutica" che, come innanzi detto, non si prescrive in quanto rappresenta l'origine demaniale del fondo.

Appare evidente che – nel caso dell'Allodio Affrancabile rinveniente da "quotizzazione" - l'affrancazione del canone di natura enfiteutica riunisce, a titolo originario, in capo all'utilizzatore l'intera proprietà – Reddito Agrario e Reddito Dominicale. Ai fini della procedura di espropriazione, a qualsiasi titolo, se permane la condizione di intestazione del fondo con il Comune concedente ed il possessore livellario per effetto della non avvenuta affrancazione, saranno riconosciuti il primo come proprietario ed il secondo come conduttore.

Ciò premesso, si sottolinea che la presente casistica non riguarda direttamente il progetto di proprietà della Committenza, ma è la base storica per la concretizzazione di quanto riportato nel prossimo paragrafo.

#### ➤ **Allodio affrancabile rinveniente da "Ordinanza di Legittimazione"**

Come relazionato in merito alle *"antiche quote"* di cui al paragrafo precedente, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di non alienare il fondo nel c.d. "periodo di divieto" (o di usurpazione di demanio accertata dagli agenti demaniali), in

presenza dei requisiti di cui all'art. 9 della Legge fondamentale sul riordino degli Usi Civici n. 1766/1927, il possessore può accedere alla legittimazione del possesso. Con l'Ordinanza di Legittimazione si viene a creare, in capo al legittimato, un diritto soggettivo perfetto, vale a dire che questi diviene proprietario con l'obbligo di corrispondere l'annuo canone di natura enfiteutica al Comune concedente, per la cui affrancazione non necessita alcuna decorrenza di termini (potrebbe essere affrancato anche all'atto della legittimazione).

E' questa la casistica delle particelle oggetto della presente verifica certificate dall'Ufficio Regionale ed accertate in questa sede, con "*legittimate con Ordinanza del 22/09/1961 - approvata con D.P.R. del 04/11/1961*".

### **Arbitraria Occupazione.**

Detta terminologia scaturisce dai rilievi effettuati direttamente sugli "Stati degli Arbitrari Occupatori" (S.A.O.) redatti dai Periti demaniali a seguito degli incarichi da parte del Commissario per la Liquidazione degli "usi civici" - istituito con la L. 1766/1927. I Periti incaricati dal Commissario, infatti, sulla scorta degli atti antichi già depositati e redatti nei decenni precedenti al 1927 dagli Agenti demaniali e periti demaniali, compilavano gli Stati A.O. da sottoporre al Commissario per l'emanazione dell'Ordinanza di Legittimazione (O.L.). Tale Ordinanza Commissariale (costituzione di titolo di Proprietà) concludeva il processo di allodializzazione e perfezionamento del titolo in capo ai possessori dei fondi rustici. Come riportato nel paragrafo precedente, i "quotisti" (assegnatari di quota derivante dalla divisione dei demani civici) divenuti - per non rispetto di uno degli

obblighi loro derivanti dalla assegnazione - "Arbitrari Occupatori" si trovavano ad utilizzare un fondo rustico a cui è stato interrotto il naturale processo di "Allodializzazione" previsto dall' art. 4 del Regio Decreto 08/06/1807 e dall'art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808 che trasformava il demanio civico in allodio - con la imposizione di un canone perpetuo di natura enfiteutica affrancabile in qualsiasi momento a valle del c.d. "periodo di divieto".

L'arbitraria occupazione, nel caso che ci occupa, scaturisce proprio dal mancato rispetto, da parte degli assegnatari originari, di una delle tre condizioni necessarie affinché il terreno - di categoria "B" (art. 11 L. 1766/1927 convenientemente utilizzabile ai fini produttivi agricoli) - diventasse allodiale e, nello specifico:

- Obbligo di migliorare il terreno assegnato;
- Obbligo del pagamento del canone annuo al Comune, pena la devoluzione della quota dopo tre annualità non pagate;
- Non permutare o alienare il fondo prima che fosse trascorso il periodo di divieto dall'assegnazione;

Tali accertamenti vennero effettuati dalle antiche figure preposte (agenti e periti demaniali del periodo pre-unitario e post-unitario), con l'attribuzione dell'"**Arbitraria Occupazione**" al fondo interessato, *status giuridico* che permane tuttora per effetto della mancata emanazione di una Ordinanza di Legittimazione per le occupazioni del demanio che ci occupa.

**È necessario specificare che l'attribuzione di "Arbitraria Occupazione" non riesponeva il fondo rustico all'esercizio dell'uso civico della collettività, ma alla**

**mera interruzione del processo di allodializzazione; infatti, il fondo rustico era già stato sottratto all'uso civico (esercizio della collettività) con l'avvio della ripartizione come scritto nel capitolo precedente, pertanto, non vi è alcun vincolo di "uso civico".**

Ne consegue che in presenza di "Arbitraria Occupazione" la titolarità è del Comune in qualità di Ente esponenziale, ma non è più esercitato alcun uso da parte della collettività. L'occupatore è un mero utilizzatore del fondo (conduttore) senza un titolo riconosciuto valido.

La definizione e sistemazione della questione sopra scritta, finalizzata alla costituzione di un valido titolo (proprietà) in capo all'occupatore, per un fondo rustico definito "Arbitrariamente Occupato", è perseguibile con due distinte procedure.

La prima è quella dettata dalla L. 1766/1927 con gli articoli 9 e 10 che consentono la legittimazione del fondo rustico in alternativa alla reintegra; è da precisare che tale attività interessa l'intero territorio Comunale ed è definita con "CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DEMANIALI SUL COMUNE DI .....". Tale attività è regolata anche dalla L.R. 57/2000 e ss.mm.ii.

La seconda è in ottemperanza all'art. 8 co. 2 della L.R. 57/2000 ss.mm.ii. che prevede la legittimazione con l'istituto dell'alienazione con una procedura accelerata rispetto a quella sopra richiamata.

## CONCLUSIONI

### ➤ "Qualitas soli" (natura giuridica) dei terreni interessati dalla realizzazione del parco eolico denominato "TRE MANI"

Alla luce delle considerazioni e delle verifiche sin qui esposte appare evidente che, nel caso dei terreni in provincia di Potenza, sul territorio del **Comune di Venosa** e, in particolare, sulle particelle interessate dal progetto per la realizzazione dell'impianto eolico in capo alla Committente, così come riportate nell'elenco di seguito allegato, sui fondi rustici ove si prevede la realizzazione di aerogeneratori e la costituzione a vario titolo di servitù (strade - cavidotti - sorvoli - occupazioni temporanee), **NON si è in presenza di "uso civico" né del c.d. demanio civico comunale (categoria "A" di cui all'art. 11 della L. 1766/1927)**, bensì di terreni a suo tempo "sclassificati" ed assegnati - di fatto - alla Categoria "B" di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 (terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria) con la finalità di incanalarli verso la trasformazione in proprietà privata; il difetto di titolarità in capo al possessore/proprietario riguardante le "arbitrarie occupazioni" all'interno di terreni a suo tempo quotizzati, pertanto, **non si configura come "ripristino" dell'uso civico sugli stessi, già irreversibilmente sottratti all'utilizzazione collettiva.**

Per i fondi rustici ricadenti in agro del **Comune di Montemilone**, invece, essi sono tutti fuori dal perimetro demaniale di "uso civico" e pertanto sono di **proprietà privata.**

➤ **Applicabilità o meno dell'art. 142 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 42/2004 ai terreni interessati dalla realizzazione del parco eolico denominato "TRE MANI"**

Per le considerazioni sopra riportate, sui fondi rustici ove si prevede la realizzazione del parco eolico "Tre Mani" **non si è in presenza né di terreni gravati da "uso civico" né di demanio civico comunale (categoria "A" di cui all'art. 11 della L. 1766/1927)**, trattandosi di terreni irreversibilmente sottratti al godimento collettivo per quotizzarli e incanalarli verso la trasformazione in proprietà privata **in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 1766/1927** la quale, invece, nel prevedere la possibilità di eseguire le quotizzazioni di terreni appartenenti al demanio civico comunale convenientemente utilizzabili per la coltura agraria – previa assegnazione alla Categoria "B" di cui all'art. 11 della L. 1766/1927- stabilisce che – fino all'affrancazione del canone di natura enfiteutica – continua a permanere il vincolo di "uso civico".

Detta casistica non è presente per gli immobili interessati dalla presente indagine, così come non si è riscontrato alcun immobile appartenente a demanio civico comunale; l'ambito di applicazione dell'art. 142 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 42/2004 – come ribadito anche dalla Legge n. 168/2017 sui "Domini collettivi" nonché dalle recenti sentenze della Suprema Corte nn. 103/2017, 113/2018, 178/2018 e 71/2020 - riguarda tutti i terreni a destinazione agro-silvo-pastorale appartenenti alle collettività dei residenti, rappresentate dai Comuni, la cui titolarità è in capo alla Regione, nonché quelli che – a vario titolo (legittimazione

di usurpazioni su demanio di categoria "A", alienazioni a privati autorizzate ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927 di porzioni di demanio di categoria "A") hanno subito un procedimento di "sclassificazione" post lege n. 1766/1927.

Corre l'obbligo di sottolineare che, *conditio sine qua non* per la corretta applicazione del disposto normativo dell'art. 142 co. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 42/2004 è l'accertamento dei demani civici in possesso dei comuni ai sensi della norma del 1927, con la conseguente chiusura delle operazioni demaniali a mezzo dell'emanazione di apposito Decreto.

In Basilicata sono in corso, nella quasi totalità dei Comuni, le operazioni di verifica e accertamento delle effettive consistenze dei demani civici in possesso dei Comuni che - a valle dei Decreti di chiusura delle operazioni demaniali - saranno assoggettati al regime vincolistico di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Quanto sopra in adempimento dell'incarico conferitogli.

Potenza, li 26 luglio 2021

Il Perito - Istruttore Demaniale  
per. agr. Francesco Muscio



PERITI AGRARI E PERITI AGRARI  
PER AGR.  
MUSCIO  
FRANCESCO  
ISCR. ALBO  
N. 227  
POTENZA  
1100-1100

## TABELLA RIEPILOGATIVA

N.	DATI IDENTIFICATIVI			Natura Giuridica
	Catasto Terreni			
	Comune	Fg.	Part.	
1	Montemilone	32	2	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
2	Montemilone	32	3	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
3	Montemilone	32	36	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
4	Montemilone	32	49	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
5	Montemilone	32	56	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
6	Montemilone	32	57	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
7	Montemilone	32	66	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
8	Montemilone	32	71	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
9	Montemilone	32	72	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
10	Montemilone	32	139	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
11	Montemilone	32	141	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
12	Montemilone	32	244	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
13	Montemilone	32	253	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale

N.	DATI IDENTIFICATIVI			Natura Giuridica
	Catasto Terreni			
	Comune	Fg.	Part.	
14	Venosa	16	20	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
15	Venosa	16	39	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
16	Venosa	16	77	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
17	Venosa	16	78	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
18	Venosa	16	79	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
19	Venosa	16	106	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
20	Venosa	16	107	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
21	Venosa	16	110	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
22	Venosa	16	111	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
23	Venosa	16	193	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
24	Venosa	16	195	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
25	Venosa	16	256	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
26	Venosa	16	257	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
27	Venosa	16	258	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
28	Venosa	16	259	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
29	Venosa	16	260	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
30	Venosa	17	36	Allodio Affrancabile
31	Venosa	17	38	Allodio Affrancabile
32	Venosa	17	43	Allodio Affrancabile
33	Venosa	17	44	Arbitraria Occupazione
34	Venosa	17	45	Arbitraria Occupazione
35	Venosa	17	46	Allodio Affrancabile
36	Venosa	17	47	Allodio Affrancabile
37	Venosa	17	49	Allodio Affrancabile
38	Venosa	17	59	Arbitraria Occupazione
39	Venosa	17	102	Arbitraria Occupazione
40	Venosa	17	103	Arbitraria Occupazione
41	Venosa	17	104	Allodio Affrancabile
42	Venosa	17	105	Allodio Affrancabile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			Natura Giuridica
	Catasto Terreni			
	Comune	Fg.	Part.	
43	Venosa	17	116	Arbitraria Occupazione
44	Venosa	17	117	Allodio Affrancabile
45	Venosa	17	118	Allodio Affrancabile
46	Venosa	17	121	Arbitraria Occupazione
47	Venosa	17	165	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
48	Venosa	17	168	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
49	Venosa	17	169	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
50	Venosa	17	184	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
51	Venosa	17	198	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
52	Venosa	17	207	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
53	Venosa	17	210	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
54	Venosa	17	212	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
55	Venosa	17	213	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
56	Venosa	17	266	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
57	Venosa	17	267	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
58	Venosa	17	337	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
59	Venosa	17	343	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
60	Venosa	17	345	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
61	Venosa	17	356	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
62	Venosa	17	357	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
63	Venosa	17	359	Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale
64	Venosa	17	396	Allodio Affrancabile
65	Venosa	17	398	Allodio Affrancabile
66	Venosa	17	400	Allodio Affrancabile
67	Venosa	17	401	Allodio Affrancabile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			Natura Giuridica
	Catasto Terreni			
	Comune	Fg.	Part.	
68	Venosa	17	405	<b>Allodio Affrancabile</b>
69	Venosa	17	447	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
70	Venosa	17	456	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
71	Venosa	17	457	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
72	Venosa	17	464	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
73	Venosa	17	465	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
74	Venosa	17	468	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
75	Venosa	17	482	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
76	Venosa	17	483	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
77	Venosa	17	485	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
78	Venosa	17	486	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
79	Venosa	17	496	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
80	Venosa	17	500	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
81	Venosa	17	501	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
82	Venosa	17	502	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
83	Venosa	17	505	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
84	Venosa	17	507	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
85	Venosa	17	508	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>
86	Venosa	17	516	<b>Proprietà Privata - Fuori dal perimetro del Demanio Civico Comunale</b>

Potenza, li 26 luglio 2021

Il Perito - Istruttore Demaniale  
per. agr. Francesco Muscio